

Abstract

L'elaborato mira ad evidenziare le sfide che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti ha posto davanti ai suoi destinatari e agli interpreti, e allo stesso tempo, le sfide che, ad oggi, il legislatore potrebbe cogliere per darne finalmente piena attuazione.

È da tale premessa, che nella trattazione, attraverso una disamina dei vari dibattiti che ruotano attorno alla normativa in esame, si tenta di scoprire perché sono ancora molte le imprese che scelgono di non dotarsi di un modello di organizzazione e gestione, evidenziando criticità del *sistema 231* ed eventuali soluzioni.

Tutto ciò è stato eseguito con l'ovvia consapevolezza che, l'analisi di una normativa così complessa, che ha come obiettivo quello di fornire spiegazioni per superare le numerose incongruenze ancora in essere, non può dare risposte risolutive ma, solo risposte "bilanciate", che contempirino i diversi interessi in gioco.

Con questi intenti, nel primo capitolo, si è partiti dalla disamina della nozione di rischio. Il vaglio di tale nozione, ha costituito, inoltre, occasione per ripresentare alcuni temi dibattuti nel diritto penale classico, come l'annosa questione che ruota intorno al binomio diritto penale-etica. A tal proposito, non si può non affermare che, nel *sistema 231* lo strumento punitivo ha una valenza non solo afflittiva, ma soprattutto rieducativa e pedagogica.

Al fine di garantire un'efficace comprensione della complessità della materia oggetto della trattazione, si è rivelato necessario proporre, in via preliminare, una panoramica storica ed internazionale del fenomeno della criminalità delle persone giuridiche e delle imprese in particolare. Per completare tale operazione sono stati esaminati i principali studi prodromici al superamento del principio *societas delinquere non potest*.

Tenuto conto delle difficoltà di inquadramento sistematico del nuovo paradigma imputativo, che hanno preceduto l'introduzione del decreto, è stato necessario proseguire presentando il dibattito attorno alla natura autonoma dell'ente, come una delle conseguenze effetto delle summenzionate difficoltà. Sono stati, dunque, proposti i dibattiti degli studiosi, che non esprimono tanto perplessità sulla natura autonoma in sé della responsabilità della persona giuridica (posto che infliggere sanzioni autonome alle imprese rappresenta il fine ultimo del decreto), quanto piuttosto sulle modalità di riconoscimento di tale autonomia. La questione è stata presentata nella trattazione come tutt'altro che irrilevante, dal momento che, intorno ad essa sono legati numerosi rischi: tra tutti, il rischio di elusione del *ne bis in idem*, per le piccole e medie imprese.

A tal proposito, nel corso della trattazione sono state tenute in grande considerazione proprio le piccole e medie imprese, evidenziando come esse siano state quasi del tutto ignorate dal legislatore. Infine, a conclusione del primo capitolo, sempre con l'obiettivo di evidenziare criticità e proporre soluzioni, dopo un rapido *excursus* sulla concezione normativa della colpevolezza, ritenuto necessario al fine di comprendere esaustivamente il "codice genetico" del decreto, si è passati a una rassegna dei principali contributi degli studiosi sulle questioni attinenti alla parte speciale del decreto. In particolare, rispetto ai rischi derivanti dall'allargamento compulsivo del catalogo dei reati-presupposto.

Dopodiché, nel secondo capitolo, è stato evidenziato come le criticità sottolineate a livello teorico, finiscano per l'aver delle importanti ripercussioni anche nella prassi applicativa.

Dunque, è stata sottoposta al vaglio la questione dei contenuti del modello. In particolare, quali siano state concretamente le mancanze del legislatore e come la giurisprudenza, abbia interpretato tali lacune. Ci si è soffermati, soprattutto, sul giudizio d'idoneità del modello organizzativo e sullo studio delle pronunce giurisprudenziali inerenti a questa questione, provando a proporre delle prospettive di riforma. Si è, poi, proceduto ad analizzare come tali questioni, abbiano inficiato sulla

prospettiva da parte delle imprese, dei vantaggi derivanti dall'adozione del modello e si proceduti ad illustrare qual è la prassi sui contenuti del modello, tenendo conto delle più importanti novità legislative, come la procedura *whistleblowing*.

Infine, è stato necessario concludere soffermandosi sulla figura dell'Organismo di Vigilanza, anch'esso oggetto delle varie pronunce giurisprudenziali correlate al tema dell'idoneità del modello organizzativo, evidenziando come esso sia uno dei principali protagonisti garanti dell'effettività del modello di organizzazione e gestione.

Ciò che ha unito tutta la trattazione è stato cercare di dare una risposta al quesito iniziale: cosa si può fare per rendere il modello più fruibile?

Il primo passo è stato presentare concretamente il modello come uno strumento efficace nella gestione del rischio, indipendentemente dalla minaccia della sanzione punitiva, evidenziando tutti i vantaggi derivanti dell'impiego del modello. Anche quelli economici, sociali etc..

Si è giunti a questa conclusione attraverso lo studio del modello impresa, delineato da molti studiosi (soprattutto studiosi del diritto penale) come negativo, *feroce*; al contrario, nella trattazione viene mostrato anche il volto etico dell'impresa.

Infine si è arrivati alla conclusione che l'introduzione di una nuova normativa non è mai indolore, e che c'è ancora tanta strada da compiere per rendere il modello *ex d.lgs. 231/2001* più fruibile.

Questo sarà possibile solo attraverso gli interventi normativi auspicati nella trattazione: un vaglio giurisprudenziale più attento, capace di mostrare consapevolezza dei meccanismi organizzativi-gestionali interni alle imprese e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria nella redazione dei contenuti del modello.